

Fondazione Kristina Bronislava Przyemska Sbranti

Riconosciuta con D.M. 30.04.1992

STATUTO

TITOLO PRIMO – NATURA, FINI E SEDE DELLA FONDAZIONE

Art. 1

Per onorare la memoria della Signora Kristina Bronislava Przyemska coniugata Sbranti, nata il 17 agosto 1921 a Kalisz (Polonia) e venuta a morte il 20 Dicembre 1984 in Tirrenia (Pisa), che tanto ebbe a cuore lo sviluppo ed il consolidamento dei rapporti sociali, culturali e scientifici tra l'Italia, suo paese per elezione, e la Polonia, sua madrepatria, è istituita presso l'Ateneo Pisano una Fondazione denominata "FONDAZIONE UNIVERSITARIA KRISTINA BRONISLAVA PRZYIEMSKA SBRANTI".

Art. 2

La Fondazione, in armonia con le esigenze e lo sviluppo della moderna società, si propone di incrementare le relazioni tra le istituzioni culturali e scientifiche dell'Italia e della Polonia; in tale ambito, ove possibile, sono privilegiate quelle tra gli istituti culturali della città di Poznan e di Kalisz e l'Università di Pisa.

La Fondazione, per i fini di cui al comma 1, sostiene la frequenza di studenti universitari o neolaureati cittadini polacchi residenti in Polonia, a corsi di Laurea, Laurea Magistrale, corsi di perfezionamento e di dottorato, scuole di specializzazione, corsi di master e altre attività formative presso l'Università di Pisa; al riguardo potrà erogare borse di studio a favore di studenti o laureati polacchi residenti in Polonia che dimostrino particolare interesse per l'apprendimento della lingua italiana o particolari attitudini per gli studi scientifici di cui sopra

La Fondazione, inoltre, sostiene progetti di ricerca, e l'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti e conferenze aventi ad oggetto argomenti culturali di interesse comune ai due paesi o problemi medico-scientifici con eventuale riferimento agli studi reciproci riguardanti la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari; curerà eventualmente la pubblicazione di saggi, monografie e collane relative alle iniziative statutarie.

Art. 3

La Fondazione ha sede presso l'Università di Pisa.

TITOLO SECONDO – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 4

Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato scientifico ed il Revisore dei Conti.

Art. 5

Il Presidente è il Rettore pro-tempore dell'Università di Pisa.

Fondazione Kristina Bronislava Przyemska Sbranti

Riconosciuta con D.M. 30.04.1992

STATUTO

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria e straordinaria e provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
- c) sovrintende e provvede a tutta l'attività ordinaria, e prende deliberazioni di straordinaria amministrazione di carattere urgente. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio;
- d) presenta alle Autorità competenti le istanze per l'autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione;
- e) nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento ed il Segretario che può essere scelto al di fuori del Consiglio stesso nella persona di un funzionario dell'Università di Pisa.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore pro-tempore dell'Università di Pisa ed è così composto:

- 1) dal Rettore pro-tempore dell'Università di Pisa o dal Pro-Rettore da lui delegato,
- 2) da un rappresentante del Ministero per i Beni e le attività culturali,
- 3) dall'Ordinario Diocesano di Pisa o suo delegato,
- 4) da un rappresentante dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia da essa designato,
- 5) dal Direttore Generale dell'Università di Pisa o suo delegato.

I rappresentanti di cui ai punti 2) e 4) durano in carica un triennio e sono riconfermabili.

Spetta al Consiglio:

- a) deliberare gli atti necessari al conseguimento e all'attuazione dei fini istituzionali della Fondazione;
- b) deliberare sull'acquisto, l'alienazione e permuta dei beni immobili di proprietà della Fondazione, sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- c) deliberare regolamenti di organizzazione e amministrazione della Fondazione;
- d) deliberare eventuali operazioni di credito anche con vincolo ipotecario;
- e) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dai Regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- f) approvare ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo;

Fondazione Kristina Bronislava Przyemska Sbranti

Riconosciuta con D.M. 30.04.1992

STATUTO

g) deliberare le modifiche allo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 7

Per il perseguimento dei fini istituzionali è costituito un Comitato Scientifico che ha il compito di indirizzare la politica culturale della fondazione, predisporre piani di ricerca, garantire l'elevatezza scientifica della fondazione nel campo degli studi corrispondenti alle finalità della istituzione.

Il Comitato Scientifico è composto:

- 1) da un docente rappresentante dei Dipartimenti dell'Area Umanistica dell'Università di Pisa, designato dai Direttori dei Dipartimenti dell'Area Umanistica,
- 2) da un docente rappresentante dei Dipartimenti dell'Area Medica dell'Università di Pisa, designato dai Direttori dei Dipartimenti dell'Area Medica,
- 3) dal Direttore dell'Accademia Polacca delle Scienze con sede in Roma, Vicolo Doria n. 2, o da persona da esso designata.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

In armonia con le finalità della Fondazione, il Comitato Scientifico può attribuire ad uno dei suoi membri il compito di promuovere e coordinare determinate iniziative ed attività in relazione alle esigenze di ricerca e di studio.

Art. 8

Il Revisore dei Conti è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tra esperti di provata competenza.

Il Revisore dei Conti:

- provvede al riscontro degli atti di gestione, accertandone la regolarità;
- esprime il suo parere con una relazione al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

La relazione stessa, unitamente a copia dei bilanci, viene inviata, per conoscenza, al Ministero per i Beni e le attività culturali e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è riconfermabile.

Fondazione Kristina Bronislava Przyemska Sbranti

Riconosciuta con D.M. 30.04.1992

STATUTO

Art. 9

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni semestre e per l'approvazione dei bilanci.

Art. 10

Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria:

- a) quando il Presidente ne ravvisa la necessità
- b) quando ne è fatta richiesta da tre componenti.

In quest'ultimo caso i richiedenti debbono indicare e motivare gli argomenti che intendono sottoporre a discussione.

Art. 11

Le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio sono fatte con atto scritto, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e sono trasmesse per via telematica.

Tutte le cariche negli organi sono gratuite salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO TERZO – PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Art. 12

Il Patrimonio della Fondazione, costituito originariamente dall'immobile e dal terreno relativo posti in Tirrenia, via Delle Felci, n. 66 (partita catastale 6285 – Foglio 94 n° 599 – Cat. A/8 – Classe U), e venduto, per disposizioni testamentarie, in data 17.09.2001, è di €. 446.759. Detto patrimonio, interamente investito in titoli di Stato - intestati alla "Fondazione Universitaria Kristina Bronislava Przyemska Sbranti"- risulta dai dati del bilancio consuntivo 2003 sulla base delle pregresse operazioni contabili finalizzate a rimborsare l'Università delle spese sostenute per la gestione e la vendita dell'immobile e per assicurare l'avvio della gestione delle attività istituzionali.

Il Patrimonio potrà essere incrementato dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per lasciti ereditari, donazioni e acquisti in genere e le relative operazioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dalle rendite del patrimonio;
- b) da contributi, oblazioni, lasciti che pervengano alla Fondazione medesima;
- c) da contributi e sovvenzioni pubbliche;

Fondazione Kristina Bronislava Przyemska Sbranti

Riconosciuta con D.M. 30.04.1992

STATUTO

d) da ogni altra eventuale entrata.

Una quota della rendita può incrementare il patrimonio iniziale.

Art. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

TITOLO QUARTO – BORSE DI STUDIO

Art. 15

Per i fini di cui all'art 2, la Fondazione può conferire borse o premi di studio a studenti universitari residenti in Polonia, oppure finanziare, anche parzialmente, borse o premi di studio per attività di perfezionamento e/o specializzazione e/o dottorati o master a Pisa a favore di laureati polacchi; dette Borse e Premi di studio debbono essere intitolati al nome "Kristina Bronislava Przyemska Sbranti". L'entità delle borse e dei Premi di studio è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle disponibilità finanziarie della Fondazione; i criteri per il loro conferimento e/o finanziamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

A giudizio del Consiglio di Amministrazione i risultati delle ricerche eseguite potranno essere inseriti, ove ritenuti meritevoli, tra le pubblicazioni curate dalla Fondazione

TITOLO QUINTO – NORME FINALI

Art. 17

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si osservano le norme di carattere generale.

Pisa, 18/04/2014